

REGOLAMENTO (CEE) N. 2384/91 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1991

concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'atto di adesione, l'organizzazione del mercato vitivinicolo si applica al Portogallo dall'inizio della seconda tappa di adesione; che, per ragioni amministrative, non è stato finora possibile procedere alla determinazione delle zone viticole del Portogallo e che è quindi opportuno determinare le pratiche enologiche ammesse conformemente alle norme del titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91⁽²⁾, nonché le varietà di viti autorizzate per la produzione di vino da tavola, tenendo conto delle peculiarità della viticoltura portoghese e delle condizioni climatiche del paese, al fine di definire regole che si avvicinino al regime definitivo applicabile al Portogallo;

considerando che, per consentire un'armoniosa transizione dal vecchio regime al regime comunitario e garantire l'equilibrio del mercato portoghese, è opportuno disporre, per la campagna in corso, una distillazione specifica che, nel semplificare per il viticoltore le misure di gestione del mercato, abbia un'incidenza comparabile, ai fini del risanamento del mercato e a un costo equivalente, a quella che avrebbe l'applicazione degli strumenti normali; che il quantitativo massimo previsto per questa distillazione potrebbe venir adeguato in funzione delle effettive disponibilità del mercato portoghese; che, inoltre, ai fini di una graduale introduzione delle disposizioni qualitative vigenti nella Comunità, in particolare la distillazione prevista all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, conformemente al regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei prodotti della vinificazione⁽³⁾, per quanto di esso è tuttora applicabile, occorre prevedere modalità adeguate alle pratiche vigenti in Portogallo;

considerando che i prezzi d'orientamento sono stati fissati in Portogallo per la campagna 1991/1992 allo stesso livello applicabile alla Comunità a dieci e che quindi devono essere allineati anche i prezzi e gli aiuti;

considerando che, per consentire la definizione dei prodotti per i quali si possono utilizzare le bottiglie del

tipo « Bocksbeutel » o « Cantil » in Portogallo, occorre rinviare di un anno la data prevista per completare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve⁽⁴⁾;

considerando che è indispensabile prorogare fino al 1° settembre 1992 le deroghe relative al « vinho verde »;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 agosto 1992 la regolamentazione comunitaria relativa al settore vitivinicolo si applica al Portogallo, con riserva delle disposizioni specifiche del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le regole concernenti le pratiche e i trattamenti enologici previsti al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano al Portogallo per la campagna 1991/1992 alle condizioni appresso indicate:

- a) l'aumento del titolo alcolometrico è limitato al 2 % vol. I prodotti ammessi a beneficiare di questa misura devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 7,5 % vol prima dell'arricchimento e un titolo alcolometrico volumico totale massimo di 13 % vol dopo l'arricchimento.

Tuttavia, i prodotti a monte del vino da tavola originari della regione del « Vinho verde » devono avere un titolo alcolometrico minimo di 7 % vol prima dell'arricchimento.

L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere per effetto di aumentare di oltre il 6,5 % il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1.